— visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

— visto l'articolo 65 del suo regolamento,

— vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A6-0026/2006);

1. approva il progetto comune;

2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

P6_TA(2006)0053

Norme minime di protezione dei polli allevati per la produzione di carne *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (COM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0221) [1]

— visto l'articolo 37 del trattato CE, ai sensi del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0190/2005),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0017/2006);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Martedì 14 febbraio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1 bis (nuovo)

	(1 bis) È opportuno istituire requisiti di rendimento per conseguire un elevato livello di benessere degli animali. Il sistema di valutazione per la mortalità e le lesioni alle piante delle zampe indica se è stato o meno raggiunto un adeguato livello di benessere. Sono attualmente in fase di sviluppo, sulla base di ricerche scientifiche, altri indicatori adeguati, di cui andrà tenuto conto non appena saranno disponibili.

Emendamento 2

Considerando 9

(9) È importante che il personale che si occupa dei polli conosca le norme previste in materia di benessere degli animali e riceva una formazione adeguata affinché possa svolgere le proprie mansioni.	(9) È importante che il personale che si occupa dei polli conosca le norme previste in materia di benessere degli animali e riceva una formazione adeguata affinché possa svolgere le proprie mansioni. ***In assenza di formazione, spetta alle autorità competenti verificare se l'esperienza professionale di tali persone è sufficiente.***

Emendamento 3

Considerando 10

(10) Stabilendo norme per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne occorre mantenere un equilibrio tra i diversi aspetti da considerare, come il benessere e la salute degli animali, le considerazioni economiche e sociali e l'impatto ambientale.	(10) Stabilendo norme per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne occorre mantenere un equilibrio tra i diversi aspetti da considerare, come il benessere e la salute degli animali, le considerazioni economiche e sociali e l'impatto ambientale. ***Tuttavia, ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea, le considerazioni di ordine economico e sociale non devono prevalere sul benessere e sulla salute degli animali.***

Emendamento 4

Considerando 12

(12) In diversi Stati membri esistono già sistemi volontari per l'etichettatura della carne di pollo, in conformità delle norme sul benessere degli animali e altri parametri.	(12) In diversi Stati membri esistono già sistemi volontari per l'etichettatura della carne di pollo, in conformità delle norme sul benessere degli animali e altri parametri. ***Tali sistemi meritano di essere fortemente incoraggiati dalle organizzazioni dei produttori, dalle autorità competenti degli Stati membri e dalla Commissione poiché rispondono ad una domanda crescente da parte dei consumatori. La chiarezza delle informazioni fornite consente di operare una scelta responsabile al momento dell'acquisto, nell'interesse dell'allevatore, del consumatore e degli animali.***

Emendamento 5

Considerando 13

(13) Alla luce dell'esperienza ottenuta applicando tali sistemi volontari di etichettatura, è opportuno che la Commissione presenti una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio a livello comunitario per la carne, i prodotti della carne e i preparati di	(13) Alla luce dell'esperienza ottenuta applicando tali sistemi volontari di etichettatura, è opportuno che la Commissione***, entro un termine massimo di sei mesi dalla data di adozione della presente direttiva,*** presenti una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio a livello comunitario per la carne, i prodotti

Martedì 14 febbraio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
carne di pollo, nel rispetto dei criteri relativi al benessere degli animali e tenendo conto delle possibili implicazioni socioeconomiche, degli effetti sulle controparti economiche della Comunità e della conformità del sistema di etichettatura con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio.	della carne e i preparati di carne di pollo, nel rispetto dei criteri relativi al benessere degli animali e tenendo conto delle possibili implicazioni socioeconomiche, degli effetti sulle controparti economiche della Comunità e della conformità del sistema di etichettatura con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio.
	Emendamento 6 *Considerando 14*
(14) È opportuno che la Commissione presenti una relazione basata su prove scientifiche aggiornate, tenendo conto delle ricerche ed esperienze pratiche ulteriori per migliorare il benessere dei polli allevati per la produzione di carne, compresi i gruppi di genitori di tali polli, in particolare per quanto riguarda gli aspetti non coperti dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe considerare in modo specifico l'influenza dei parametri genetici sui punti critici individuati che causano uno scarso benessere dei polli allevati per la produzione di carne.	(14) È opportuno che la Commissione presenti una relazione basata su prove scientifiche aggiornate, tenendo conto delle ricerche ed esperienze pratiche ulteriori per migliorare il benessere dei polli allevati per la produzione di carne, compresi i gruppi di genitori di tali polli, in particolare per quanto riguarda gli aspetti non coperti dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe considerare in modo specifico l'influenza dei parametri genetici sui punti critici individuati che causano uno scarso benessere dei polli allevati per la produzione di carne. ***Tale relazione dovrebbe esaminare altresì il costo finanziario derivante dall'eliminazione dell'impatto negativo dei parametri genetici***.
	Emendamento 7 *Considerando 14 bis (nuovo)*
	(14 bis) È opportuno seguire l'evoluzione delle nuove tecniche di misurazione del benessere dei polli destinati alla produzione di carne e valutarne l'interesse, per poter definire chiaramente i parametri di cui tenere conto e ridurre al minimo i costi delle misure.
	Emendamento 8 *Considerando 15*
(15) ***È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da comminare*** in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.	(15) In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva***, è opportuno che le norme relative alle sanzioni da comminare siano armonizzate fra gli stati membri e che questi ultimi*** ne garantiscano l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate***, progressive*** e dissuasive. ***Parallelamente, occorre controllare e, se del caso, vietare l'importazione di polli da paesi terzi provenienti da allevamenti che non rispettano disposizioni in materia di benessere dei polli destinati alla produzione di carne analoghe a quelle adottate nell'ambito della legislazione comunitaria.***
	Emendamento 9 *Considerando 15 bis (nuovo)*
	(15 bis) È opportuno che la Commissione difenda strenuamente l'importanza del benessere degli animali nei suoi negoziati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio per ottenere un consenso a livello mondiale su tale questione. Un elevato livello di benessere degli animali è indispensabile ai fini di un'agricoltura sostenibile e il rispetto del benessere degli animali deve costituire un criterio a pieno titolo nei negoziati su questioni diverse da quelle di ordine commerciale (Non-trade concerns — NTC).

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 10

Considerando 15 ter (nuovo)

	(15 ter) La Commissione dovrebbe adoperarsi per stabilire una norma ai sensi della quale gli esportatori che immettono carne di pollo sul mercato europeo dovrebbero soddisfare gli stessi requisiti in materia di benessere degli animali cui si attengono gli allevatori europei.

Emendamento 11

Articolo 3, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che il proprietario o custode rispetti le norme di cui all'allegato I.	1. Gli Stati membri garantiscono che il proprietario o custode rispetti le norme di cui all'allegato I. ***Nel valutare il rispetto di tali norme da parte sia delle aziende che applicano una bassa densità di polli per metro quadro di area utilizzabile sia di quelle caratterizzate da un'elevata densità di polli per metro quadro di area utilizzabile, si tiene conto, da una parte, delle varie fasi di produzione e, dall'altra, delle diverse condizioni climatiche e dei sistemi di allevamento utilizzati.***

Emendamento 12

Articolo 3, paragrafo 2

2. Gli Stati membri garantiscono che la densità dei polli per metro quadro dell'area utilizzabile («densità») negli stabilimenti o nelle singole unità di uno stabilimento non superi i 30 chilogrammi di peso vivo.	2. Gli Stati membri garantiscono che la densità dei polli per metro quadro dell'area utilizzabile («densità») negli stabilimenti o nelle singole unità di uno stabilimento non superi i 30 chilogrammi di peso vivo. ***La densità massima di allevamento è misurata come media degli ultimi tre gruppi di animali. In caso di emergenza, è ammesso un margine di flessibilità di due giorni. La densità di allevamento di gruppo non supera mai i 32 chilogrammi di peso vivo.***

Emendamento 13

Articolo 3, paragrafo 3, comma 1

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire che i polli siano tenuti a una densità non superiore ai 38 chilogrammi di peso vivo negli stabilimenti o singole unità di uno stabilimento, purché il proprietario o custode segua le norme di cui all'allegato II oltre a quelle di cui all'allegato I.	3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire che i polli siano tenuti a una densità non superiore ai 38 chilogrammi di peso vivo negli stabilimenti o singole unità di uno stabilimento, purché il proprietario o custode segua le norme di cui all'allegato II oltre a quelle di cui all'allegato I. ***La densità massima di allevamento è calcolata come media degli ultimi tre gruppi di animali. In caso di emergenza, è ammesso un margine di flessibilità di due giorni. Tuttavia, la densità di allevamento di un gruppo non supera mai i 40 chilogrammi di peso vivo.*** ***A decorrere dal 1º gennaio 2013 la densità di allevamento degli animali non può superare i 34 chilogrammi di peso vivo. La densità massima di allevamento è calcolata come media degli ultimi tre gruppi di animali. In caso di emergenza, è ammesso un margine di flessibilità di due giorni. Tuttavia, la densità di allevamento di un gruppo non supera mai i 36 chilogrammi di peso vivo.***

Martedì 14 febbraio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 14

Articolo 3, paragrafo 3, comma 2, alinea

In tali casi di deroga, lo Stato membro provvede affinché:	***È giustificato estendere le ispezioni a tutti gli stabilimenti che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. È altresì necessario sorvegliare il benessere dei polli destinati alla produzione di carne anche negli stabilimenti che presentano densità di allevamento inferiori, dal momento che la densità di allevamento, da sola, non garantisce il benessere degli animali, il quale dipende da molti altri fattori. Occorre dunque verificare che:***

Emendamento 15

Articolo 3, paragrafo 3, comma 2, lettera b bis) (nuova)

	b bis) i costi delle ispezioni ufficiali siano a carico dell'autorità competente stessa.

Emendamento 16

Articolo 4, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un sistema per il controllo e l'approvazione dei corsi di formazione. Il proprietario o custode dei polli conserva un certificato riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro, attestante ***il completamento dei corsi di formazione o il possesso di esperienza equivalente alla formazione stessa***.	3. Gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un sistema per il controllo e l'approvazione dei corsi di formazione. Il proprietario o custode dei polli conserva un certificato riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro, attestante ***l'idoneità del suo titolare quanto alla formazione seguita nelle discipline di cui all'allegato V***.

Emendamento 17

Articolo 5, comma 1

Non oltre i ***due anni*** successivi alla data di adozione della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio a livello comunitario per la carne, i prodotti della carne e i preparati di carne di pollo, ***nel*** rispetto dei criteri relativi al benessere degli animali.	Non oltre i ***sei mesi*** successivi alla data di adozione della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio a livello comunitario per la carne, i prodotti della carne e i preparati di carne di pollo, ***basata sul*** rispetto dei criteri relativi al benessere degli animali ***e corredata di chiare informazioni sulle norme di produzione e sull'origine del prodotto. Deve figurare in particolare sull'etichetta la densità di allevamento dei polli negli stabilimenti. Devono inoltre figurarvi l'età dell'animale o altri parametri di cui il consumatore auspica si tenga conto.***

Emendamento 42

Articolo 5 bis (nuovo)

	Articolo 5 bis
	Promozione dell'autodisciplina
	La Commissione organizza azioni volte a incoraggiare gli importatori comunitari di carne di pollo a richiedere dai loro fornitori il rispetto dei medesimi standard sul benessere degli animali.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 18

Articolo 6, paragrafo 1, comma 1

1. Entro i ***cinque*** anni successivi alla data di adozione della presente direttiva, gli Stati membri presentano alla Commissione una sintesi dei dati raccolti in conformità dei punti 1 e 2 dell'allegato IV.	1. Entro i ***due*** anni successivi alla data di adozione della presente direttiva, gli Stati membri presentano alla Commissione una sintesi dei dati raccolti in conformità dei punti 1 e 2 dell'allegato IV.

Emendamenti 19 e 50

Articolo 6, paragrafo 1, comma 2

In base ***a tali dati e*** ad un parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante l'influenza dei fattori genetici sui punti critici individuati che causano uno scarso benessere dei polli. Se necessario, la relazione è accompagnata dalle proposte legislative adeguate.	In base ad un parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ***e non oltre quattro anni dalla data di adozione della presente direttiva***, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante l'influenza dei fattori genetici sui punti critici individuati ***e tutti gli aspetti sanitari*** che causano uno scarso benessere dei polli ***negli allevamenti di polli da carne e da riproduzione, in relazione alla perdita della diversità genetica nell'allevamento di pollame, inclusa un'analisi costi-benefici dell'uso di diverse varietà per la salute animale, la resistenza alle malattie e il necessario impiego di biocidi e farmaci veterinari. La*** relazione ***è presentata non oltre i 30 mesi successivi all'adozione della presente direttiva ed*** è accompagnata dalle proposte legislative adeguate, ***se necessario. Tali proposte sono conformi al principio secondo cui la selezione genetica non deve limitare, ridurre o minacciare il potenziale di benessere degli animali.*** ***Occorre altresì eliminare le conseguenze negative delle precedenti selezioni genetiche.***

Emendamento 20

Articolo 6, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

	La relazione e le proposte legislative esaminano sia gli aspetti genetici dei polli destinati alla produzione di carne, sia le condizioni di benessere in cui sono allevati i gruppi di genitori, e prevedono opzioni come l'allevamento di varietà di polli a crescita lenta, le limitazioni all'aumento giornaliero del peso dei polli, l'età minima per la macellazione o il divieto di usare polli destinati alla produzione di carne derivanti da gruppi di genitori che devono essere alimentati in maniera restrittiva.

Emendamento 21

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Entro i due anni successivi alla data di adozione della presente direttiva, la Commissione procede a valutarne le conseguenze per il benessere dei polli destinati alla produzione di carne e il suo impatto economico in ciascuno Stato membro.

Martedì 14 febbraio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 22

Articolo 6, paragrafo 2 ter (nuovo)

	2 ter. Entro i cinque anni successivi alla data di adozione della presente direttiva, la Commissione presenta una relazione di valutazione sull'ottimizzazione della scelta dei parametri del benessere dei polli destinati alla produzione di carne e delle opportune tecniche di misurazione di tale benessere, segnatamente i parametri comportamentali e quelli relativi ai disturbi metabolici e scheletrici. Nella valutazione figurano la tecnica di attuazione e i costi delle tecniche di misurazione del benessere, nell'interesse dell'allevatore e del consumatore.
	Entro il termine massimo di sei mesi dopo la sua pubblicazione, alla suddetta valutazione fanno seguito, se del caso, proposte di adeguamento degli allegati alla presente direttiva.

Emendamento 23

Articolo 7

Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il [1º dicembre 2006] e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.	Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. ***Salvo in casi manifesti di abbandono o di maltrattamento che richiedono un intervento immediato, le sanzioni sono progressive.*** Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il [1º dicembre 2006] e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Emendamento 55

Allegato I, punto 2

2. Il mangime dev'essere sempre disponibile e non può essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione.	2. Il mangime dev'essere sempre disponibile ***o va somministrato a intervalli fissi e*** non può essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione.

Emendamento 56

Allegato I, punto 3 bis (nuovo)

	3 bis. Successivamente al depopolamento di un edificio, lo strame deve essere interamente rimosso, lo stabilimento va adeguatamente igienizzato (pulito e disinfettato) e ai nuovi volatili va fornito strame pulito.

Emendamento 25

Allegato I, sottotitolo e punto 4

Ventilazione e riscaldamento	***Sistemi di ventilazione, riscaldamento e raffreddamento***
4. ***Vi deve essere*** sufficiente ventilazione per evitare il calore eccessivo e, se necessario in combinazione coi sistemi di riscaldamento, per rimuovere l'umidità.	4. ***I requisiti in materia di ventilazione e riscaldamento debbono tener conto della fase di produzione, delle condizioni climatiche e dei sistemi di allevamento utilizzati.***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Il proprietario o custode provvede affinché ciascuna unità di uno stabilimento sia dotata di sistemi di ventilazione, riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che:
	a) la concentrazione di NH_3 non superi 20 ppm e la concentrazione di CO_2 non superi 3 000 ppm misurati all'altezza della testa dei polli;
	b) vi sia sufficiente ventilazione per evitare il calore eccessivo e, se necessario, in combinazione coi sistemi di riscaldamento, per rimuovere l'umidità***;***
	c) la temperatura interna non superi quella esterna di più di 3° C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30° C;
	d) l'umidità relativa all'interno dell'unità dello stabilimento non superi il 70 % quando la temperatura esterna è inferiore a 10° C.
	I sistemi di ventilazione, riscaldamento e raffreddamento sono ispezionati a intervalli indicati nella documentazione richiesta all'allegato II, punto 2.
Emendamento 26 *Allegato I, punto 6*	
6. Tutti gli edifici devono ***essere illuminati*** con un'intensità di almeno ***20 lux*** durante le ore di luce, misurata a livello dell'occhio dell'animale e in grado di illuminare l'intera superficie. Una riduzione temporanea del livello di luce è ammessa se ritenuto necessario in seguito al parere di un veterinario.	6. Tutti gli edifici devono ***avere un'illuminazione priva di sfarfallio,*** con un'intensità di almeno ***50 lux*** durante le ore di luce, misurata a livello dell'occhio dell'animale e in grado di illuminare l'intera superficie. Una riduzione temporanea del livello di luce è ammessa se ritenuto necessario in seguito al parere di un veterinario.
Emendamento 27 *Allegato I, punto 7*	
7. Entro i ***tre giorni*** successivi al momento in cui i polli sono sistemati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurità di almeno ***8 ore*** totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità pari ad almeno 4 ore.	7. Entro i ***sette giorni*** successivi al momento in cui i polli sono sistemati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurità di almeno ***6 ore*** totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità pari ad almeno 4 ore.
Emendamento 28 *Allegato I, punto 8*	
8. Tutti i polli presenti nello stabilimento devono essere ispezionati almeno due volte al giorno. ***Il custode mette in pratica una procedura tale da garantire che il responsabile delle ispezioni passi accanto a tutti a polli a una distanza non superiore ai tre metri.***	8. Tutti i polli presenti nello stabilimento devono essere ispezionati almeno due volte al giorno ***o, se lo stabilimento è dotato di un sistema di monitoraggio avanzato (monitoraggio computerizzato a mezzo telecamera) che tiene conto di diversi parametri comportamentali e sanitari, almeno una volta al giorno. Va prestata particolare attenzione ai sintomi che indicano un grado ridotto di benessere degli animali (tra cui la salute). Se necessario va consultato un veterinario***.

Martedì 14 febbraio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 29	
Allegato I, punto 9 bis (nuovo)	
	9 bis. L'autorità competente effettua un'ispezione almeno una volta l'anno.
Emendamento 60	
Allegato I, punto 10	
10. Ogniqualvolta si proceda a un depopolamento, le parti degli edifici, delle attrezzature o degli utensili in contatto coi polli sono pulite e disinfettate accuratamente prima di introdurre nell'unità un nuovo gruppo di animali.	10. Ogniqualvolta si proceda a un depopolamento, le parti degli edifici, delle attrezzature o degli utensili in contatto coi polli sono pulite e disinfettate accuratamente prima di introdurre nell'unità un nuovo gruppo di animali. ***Sono vivamente raccomandati i sistemi «tutto pieno-tutto vuoto», con igienizzazione dell'unità tra gruppi consecutivi.***
Emendamento 30	
Allegato I, punto 11, lettera b)	
b) l'origine degli animali;	b) l'origine ***e la razza*** degli animali;
Emendamento 31	
Allegato I, punto 12, comma 2	
Al fine di prevenire plumofagia e cannibalismo tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare la troncatura del becco, a condizione che tale operazione sia effettuata da personale qualificato su pulcini di età inferiore a 10 giorni. Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare la castrazione degli animali maschi. La castrazione può essere effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad opera di personale specificamente formato, autorizzato dall'autorità competente.	***soppresso***
Emendamento 32	
Allegato II, punto 3	
Norme per gli stabilimenti e il personale	***soppresso***
3. Il proprietario o custode provvede affinché ciascuna unità di uno stabilimento sia dotata di sistemi di ventilazione, riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che	
a) la concentrazione di NH_3 non superi i 20 ppm e la concentrazione di CO_2 non superi i 3000 ppm misurati all'altezza della testa dei polli;	
b) la temperatura interna non superi quella esterna di più di 3° C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30° C;	
c) l'umidità relativa all'interno dell'unità dello stabilimento non superi il 70 % quando la temperatura esterna è inferiore a 10° C.	
I sistemi di ventilazione, riscaldamento e raffreddamento sono ispezionati a intervalli indicati dalla documentazione di cui al punto 2, lettera c).	

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 33

Allegato III, punto 1, alinea

1. L'autorità competente effettua ***ispezioni*** per verificare:	1. L'autorità competente effettua ***almeno un'ispezione annuale, sotto forma di controlli a campione senza preavviso, in tutti gli allevamenti di polli destinati alla produzione di carne (a bassa ed elevata intensità di allevamento),*** per verificare:

Emendamento 34

Allegato III, punto 2, comma 2

Inoltre, l'autorità competente può disporre la riduzione della densità massima per lo stabilimento o le unità dello stabilimento interessato in modo tale da correggere il problema***, in genere portando la densità fra i 30 e i 38 chilogrammi di peso vivo, qualora un'ispezione rilevi che le norme di cui all'allegato II non sono rispettate o qualora una notifica ricevuta in conformità del punto 3 dell'allegato IV indichi un problema grave o vi sia una seconda notifica per un problema già notificato per lo stesso stabilimento. L'autorità competente informa il proprietario o custode della decisione adottata, e in particolare del momento a partire dal quale prende effetto la riduzione della densità.*** L'autorità competente informa il proprietario o custode della decisione adottata, e in particolare del momento a partire dal quale prende effetto la riduzione della densità.	L'autorità competente può ***tuttavia*** disporre la riduzione della densità massima per lo stabilimento o le unità dello stabilimento interessato in modo tale da correggere il problema. ***Il livello delle riduzioni è ottenuto dalla media, realizzata sulla base dei tre gruppi di animali successivi, dei tassi di mortalità e di dermatite alle piante delle zampe in conformità delle disposizioni dell'allegato IV, punti 3 e 4. È opportuno distinguere tre categorie di frequenza di problemi in un gruppo di animali:*** — ***prima categoria: problemi assenti o scarsi (da zero a un terzo della scala stabilita in base all'allegato IV, punti 3 e 4); in tal caso non sono richieste misure diverse da quelle previste al primo capoverso del presente punto;*** — ***seconda categoria: problemi in quantità moderata (da un terzo a due terzi della scala stabilita in base all'allegato IV, punti 3 e 4); se successivamente alla constatazione il gruppo non presenta segni di miglioramento che consentono il ritorno alla prima categoria, all'allevatore è notificato l'obbligo di ridurre di 1 kg/m² la densità massima del gruppo successivo; tale densità ridotta è mantenuta fintantoché il punteggio dell'allevamento non ritorna ai livelli previsti dalla prima categoria;*** — ***terza categoria: problemi in quantità elevata (da due terzi al massimo della scala stabilita in base all'allegato IV, punti 3 e 4); all'allevatore è notificato l'obbligo di ridurre di 1 kg/m² la densità massima del gruppo oggetto della constatazione.*** ***Ove l'allevatore non abbia fatto ricorso alla procedura di cui all'allegato III, punto 3, si procede a una nuova verifica tra il 90º e 120º giorno successivo alla data di attuazione della riduzione prevista al comma precedente. Se la situazione non migliora, si applica una nuova riduzione di 1 kg/m². La medesima procedura deve essere ripetuta fintantoché il punteggio dell'allevamento non ritorna ai livelli previsti dalla prima categoria.*** L'autorità competente informa il proprietario o custode della decisione adottata, e in particolare del momento a partire dal quale prende effetto la riduzione della densità.

Martedì 14 febbraio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 35	
Allegato III, punto 3	
3. ***Il*** proprietario o custode dello stabilimento ***può chiedere una revisione dell'ordinanza*** di riduzione della densità massima di cui al punto 2, purché:	3. ***Su richiesta del*** proprietario o ***del*** custode dello stabilimento***, l'ordinanza*** di riduzione della densità massima di cui al punto 2 ***è completamente e immediatamente revocata dall'autorità competente***, purché:
a) ***i due gruppi precedenti rientrassero*** nei limiti di cui al punto 3 dell'allegato IV;	a) ***il gruppo precedente rientrasse*** nei limiti di cui al punto 3 dell'allegato IV;
b) il veterinario che visita lo stabilimento abbia espresso parere favorevole sulla richiesta.	b) il veterinario che visita lo stabilimento abbia espresso parere favorevole sulla richiesta.
L'autorità competente decide sulla richiesta in base a un'ispezione dello stabilimento comprendente la valutazione dei documenti forniti in conformità dei punti 1 e 2 all'allegato II.	
Emendamento 36	
Allegato IV, punto 1, comma 1	
1. Presso il macello ogni partita dev'essere sottoposta, sotto la supervisione del veterinario ufficiale, all'ispezione di un campione rappresentativo di ***almeno 200 polli*** per rilevare la presenza di dermatite alle piante delle zampe, con una valutazione a punteggio in conformità del punto 4.	1. Presso il macello ogni partita dev'essere sottoposta, sotto la supervisione del veterinario ufficiale, all'ispezione di un campione rappresentativo di ***100 polli*** per rilevare la presenza di dermatite alle piante delle zampe, con una valutazione a punteggio in conformità del punto 4.
Emendamento 37	
Allegato IV, punto 4, comma 2 bis (nuovo)	
	La Commissione predispone descrizioni scritte dettagliate, corredate di fotografie delle lesioni dei gruppi 1 e 2, al fine di garantire una classificazione uniforme in tutta l'Unione europea.
Emendamento 38	
Allegato IV, punto 4, comma 2 ter (nuovo)	
	È concesso un periodo transitorio di almeno due anni per l'attuazione del sistema di valutazione e di punteggio della dermatite alle piante delle zampe.
Emendamento 39	
Allegato V, lettera b)	
b) fisiologia, in particolare il fabbisogno di acqua e mangime, comportamento animale e concetto di stress;	b) fisiologia, in particolare il fabbisogno di acqua e mangime, comportamento animale***, compresi i segni di un comportamento normale o anormale e di paura,*** e concetto di stress;

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 40	
Allegato V, lettera c)	
c) aspetti pratici ***del*** trattamento del pollame, compresi la cattura e il trasporto;	c) aspetti pratici ***di un*** trattamento ***attento*** del pollame, compresi la cattura e il trasporto;
Emendamento 41	
Allegato V, lettera d)	
d) cure d'emergenza per i polli, uccisione e abbattimento d'emergenza.	d) ***riconoscimento dei sintomi di malattie comuni e provvedimenti da prendere*** cure d'emergenza per i polli, uccisione e abbattimento d'emergenza.

P6_TA(2006)0054

Riforma degli aiuti di Stato 2005-2009

Risoluzione del Parlamento europeo sulla riforma degli aiuti di Stato 2005-2009 (2005/2165(INI))

Il Parlamento europeo,

— visto il documento di consultazione della Commissione dal titolo «Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005 2009» (COM(2005)0107),

— vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Documento di consultazione sugli aiuti di Stato all'innovazione» (COM(2005)0436),

— vista la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, sull'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a talune imprese incaricate di gestire servizi d'interesse economico generale [1],

— vista la direttiva 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese [2],

— visto il documento di lavoro della Commissione sul quadro comunitario per gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, nella versione trasmessa per parere al Parlamento l'8 settembre 2004,

— visto il progetto di comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 2005, relativa agli orientamenti per gli aiuti nazionali regionali 2007-2013,

— visti gli obiettivi della Strategia di Lisbona,

— viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 e del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001, e in particolare le disposizioni in base alle quali gli Stati membri hanno convenuto di ridurre il livello degli aiuti di Stato nell'Unione europea, limitandoli agli aspetti di interesse comune,

— visti gli articoli 2, 5, 16, 73, 86, 87 e 88 del trattato CE,

[1] GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.
[2] GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47.